

D.g.r. 30 aprile 2024 - n. XII/2288

Linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale: modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 312 del 15 maggio 2023

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», che riconosce il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella Scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, prevedendo in particolare all'articolo 13, comma 3, «*Nelle Scuole di ogni Ordine e Grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati*»;
- la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 «*Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali*», finalizzata ad assicurare alle persone ed alle famiglie un Sistema integrato di interventi e di servizi sociali, per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 «*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107*», come modificato e integrato dal d.lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 ed, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 104/1992, al fine di promuovere e garantire il diritto all'Educazione, all'Istruzione ed alla Formazione;
 - l'articolo 3, comma 4, che prevede l'individuazione - mediante Intesa da siglare in sede di Conferenza Unificata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei Profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici Percorsi formativi propeudetici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa;
 - l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione, rispettivamente, agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale ed ai servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;
 - l'articolo 3, comma 5-bis, che prevede la definizione - mediante Intesa da siglare in sede di Conferenza Unificata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - delle modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere;
 - l'articolo 6, relativo al Progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 328/2000;
 - l'articolo 7, relativo al Piano Educativo Individualizzato;
 - l'articolo 9, relativo ai Gruppi per l'inclusione scolastica;

Dato atto che - alla data di approvazione del presente provvedimento - non è stata ancora data attuazione alle previsioni normative dei commi 4 e 5-bis dell'articolo 3 del citato d.lgs. n. 66/2017;

Richiamata la normativa in materia di riordino delle funzioni delle Province ed, in particolare:

- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*», che detta per le Regioni a Statuto ordinario disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed, in particolare, l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province;
- la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 «*Legge di stabilità 2016*» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 947, come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, il quale prevede che «*ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata [...]*»;
- la legge regionale n. 15 del 26 maggio 2017 «*Legge di semplificazione 2017*», che ha modificato gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, per disciplinare in modo organico - a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province - la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

Richiamate, nello specifico, le disposizioni della legge regionale n. 19/2007, che definiscono le competenze dei diversi livelli di governo ed, in particolare:

- l'articolo 5, che attribuisce alla Regione:
 - lo svolgimento dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli Enti del Sistema sociosanitario, in relazione a tutti i Gradi di Istruzione ed ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), tenuto conto che in tali servizi rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio filologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici (come indicato dal comma 1, lettera f-bis);
 - la promozione ed il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'Istruzione secondaria di secondo Grado ed ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (come indicato dal comma 1, lettera f-ter);
- l'articolo 6, che dispone:
 - l'attribuzione ai Comuni dello svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai Gradi inferiori dell'Istruzione scolastica (come indicato dal comma 1-bis);
 - il trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'Istruzione secondaria di secondo Grado ed ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (come indicato dal comma 1-bis1);

Considerato che l'articolo 6, comma 1-ter, della citata legge regionale n. 19/2007 prevede che la Giunta regionale approvi specifiche *Linee Guida*, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis) e all'articolo 6, comma 1-bis1, al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, definendo in particolare le modalità di coinvolgimento degli Enti del Sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento;

Dato atto che:

- nel corso del 2021 e del 2022 e nel contesto del *Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale* (GLIR) per l'inclusione degli alunni con disabilità, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 104/1992, come modificata dal citato d.lgs. n. 66/2017, è emersa da più parti l'esigenza di definire il ruolo ed i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, an-

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 06 maggio 2024

che al fine di garantire maggiore uniformità nell'erogazione del servizio e di adeguare la disciplina – passando da un concetto di fabbisogno assistenziale ad uno di carattere educativo – ad un contesto mutato rispetto agli anni Novanta in cui la legge n. 104/1992 è stata approvata;

- alla fine del 2022 è stato costituito da Regione Lombardia un Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica», che ha visto la partecipazione di Regione Lombardia (DG Formazione e Lavoro, DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari Opportunità, DG Welfare), ANCI Lombardia ed i Comuni di Milano, Varese e Cremona, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, esperti professionisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, rappresentanze del mondo cooperativo, Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale;
- il Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica» ha formulato proposte utili ad una migliore definizione del servizio, alle relative modalità organizzative, ai compiti ed alle responsabilità dell'assistente educativo ed ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di coordinatore del servizio di assistenza educativa e di assistente educativo, evidenziando altresì la necessità di avviare Percorsi formativi specifici dedicati a coloro che, pur in presenza di esperienza pregressa come assistente educativo, non sono in possesso del Titolo di Laurea;
- le proposte formulate dal Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica» hanno costituito la base per l'aggiornamento delle *Linee Guida* regionali per l'assegnazione ai Comuni di contributi per i servizi di assistenza e trasporto scolastico a favore degli studenti con disabilità di secondo Ciclo;

Atteso che con d.g.r. n. 312 del 15 maggio 2023 «Aggiornamento delle *Linee Guida* per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado e l'Istruzione e Formazione professionale, adottate ai sensi della l.r. 19/2007 con d.g.r. 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con d.g.r. 3163/2020 e d.g.r. 5139/2021», in attuazione degli articoli 5 e 6 della citata legge regionale n. 19/2007, sono state approvate le *Linee Guida*, sistematizzando in un unico documento la disciplina del trasporto scolastico e dell'assistenza educativa regolamentata con d.g.r. n. 6832/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il paragrafo 6.1.5 *Figure e requisiti professionali* del d.g.r. n. 312/2023, che ha stabilito i requisiti d'accesso per il Personale educativo, indicando uno dei seguenti Titoli di Studio:

- Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) e Lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 205/2017, commi 594-600;
- per l'anno scolastico e formativo 2023/2024: Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei Soggetti presso i quali è stata svolta l'attività ovvero, in alternativa, Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti;
- per l'anno scolastico e formativo 2024/2025: Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei Soggetti presso i quali è stata svolta l'attività, unito all'avvenuta frequenza del Percorso formativo da avviare ad esito dell'inserimento del Profilo professionale nel Quadro Regionale di standard Professionali (QRSP);

Preso atto, altresì, che:

- al fine di dare attuazione alla previsione del paragrafo 6.1.5 delle *Linee Guida* approvate con d.g.r. n. 312/2023 ed attivare un Percorso formativo utile a garantire l'adeguata qualificazione dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale dell'allievo con disabilità fisica, psichica ed intellettiva, Regione Lombardia ha elaborato una proposta di Profilo per tale Figura professionale, da sottoporre alla Sottocommissione QRSP per la necessaria approvazione;
- nell'ambito dei lavori della Sottocommissione QRSP del 1° giugno 2023, la proposta di introduzione di tale Profilo nel Quadro Regionale di Standard Professionali non è stata approvata, non avendo ottenuto il parere favorevole all'unanimità delle Parti sociali e datoriali presenti, come stabilito dal decreto n. 6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della pro-

cedura per l'aggiornamento del Quadro Regionale Degli Standard Professionali della Regione Lombardia»;

- in particolare, la proposta di Profilo non ha riscontrato l'accoglimento favorevole delle Organizzazioni Sindacali, che hanno motivato il rigetto in quanto all'epoca erano avviati Tavoli di Lavoro per la definizione di una Figura a livello nazionale;
- Considerato che, stante l'esito della sottocommissione QRSP, il Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica», integrato dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali e compartimentali, è stato convocato in data 30 gennaio 2024, 28 febbraio 2024 e 25 marzo 2024;

Atteso che, in esito alle sedute del Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica», si è evidenziato che:

- permane l'esigenza di garantire un'adeguata qualificazione ed una preparazione specifica, che abbia diretta attinenza ai temi dell'inclusione e della disabilità, all'assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale dell'allievo con disabilità fisica, psichica ed intellettiva;
- si registra un trend di crescente aumento delle certificazioni di disabilità e, conseguentemente, un sensibile incremento del fabbisogno di ore di assistenza qualificata (nonché dei costi sostenuti dai Comuni);
- persiste, conseguentemente, per i Comuni, una grave difficoltà a reperire personale qualificato da adibire alla professione di assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale;
- una più approfondita verifica comparativa tra la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico (definito, da ultimo, dai commi 594-600 della legge n. 205/2017) e quella dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale (introdotto dalla legge n. 104/1992, ma ancora in attesa di definizione), induce a ritenere – secondo il Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica» – che si possa ravvisare specificità nell'attribuzione dei compiti dell'assistente, che lo qualificano e lo distinguono dall'educatore;
- risulta pertanto urgente sollecitare i Ministeri competenti affinché provvedano al più presto a dar attuazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 4, del DLgs n. 66/2017, definendo i Profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici Percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati;
- si rileva altresì – da una ricognizione, non esaustiva ma rappresentativa, effettuata dalle Cooperative – che l'attuale contingente in servizio consta di circa 12 mila lavoratori, solo due terzi dei quali è in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19), Lauree simili del Vecchio Ordinamento o Lauree equipollenti, mentre la restante quota, pur potendo vantare esperienza almeno biennale sul campo, dispone di Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado;
- si ipotizza inoltre che i laureati in Scienze dell'Educazione e della Formazione che intendono lavorare nel mondo della Scuola dispongano di un'ampia scelta di professioni e che l'attività di assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale dell'allievo con disabilità fisica, psichica ed intellettiva possa esser tra le più impegnative (anche in termini di carico emotivo) e le meno gratificanti, quanto meno sul piano economico;
- si prospetta, conseguentemente, il rischio di non riuscire a garantire il servizio di inclusione, contravvenendo alle prescrizioni dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 12 della legge n. 104/1992 nonché delle altre leggi che ne danno attuazione;

Preso atto che:

- il Gruppo di Lavoro «Assistenza educativa scolastica» ha sollecitato la Regione ad intervenire perché si possa garantire, a partire dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la massima copertura fabbisogno di servizi di assistenza educativa espresso dal territorio, anche salvaguardando il patrimonio di esperienze e competenze acquisite dal personale in servizio, seppure non in possesso di un Titolo di Laurea L-19;
- permane la non condivisione delle Organizzazioni Sindacali della possibilità di distinguere i due Profili di assistente ed educatore;

Ritenuto pertanto – nelle more della definizione, mediante Intesa siglata in Conferenza Unificata, dei «[...] criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei Profili professionali del personale destinato all'assistenza per

l'autonomia e per la comunicazione personale [...]» (come previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 3 del DLgs n. 66/2017 - di sostituire integralmente il paragrafo 6.1.5 *Figure e requisiti professionali* dell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023, con la formulazione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì opportuno costruire - in collaborazione con gli Atenei lombardi ovvero con altre Istituzioni formative di terzo livello - un Percorso di apprendimento che sia in grado di:

- fornire una formazione *ad hoc* riguardante l'inclusione e la disabilità, finalizzata a trasferire nuove e specifiche conoscenze, competenze ed abilità al personale in servizio, con particolare riferimento agli operatori in possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo Grado e con esperienza almeno biennale, maturata sul campo;
- rafforzare competenze del personale laureato che intenda acquisire una formazione specifica, che qualifichi l'esercizio di professioni nel mondo dell'inclusione;
- costituire un requisito degno di priorità nell'ambito delle procedure di selezione del personale da adibire alla funzione di assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale dell'allievo con disabilità fisica, psichica ed intellettuale;

Ritenuto infine di rinviare a successivo atto, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie, la valutazione in merito alla possibilità di sostenere almeno in parte - allo scopo di incentivare la frequenza da parte degli operatori interessati - i costi del Percorso formativo e la loro stima, anche in relazione al numero di potenziali operatori interessati tra gli assistenti in servizio nonché tra i futuri candidati alla posizione di assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale;

Richiamato il paragrafo 6.2 *Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale* dell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023, che specifica i destinatari dei servizi di inclusione scolastica ed, in particolare, del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, indicando altresì i requisiti di accesso al servizio nonché la documentazione attestante la condizione di disabilità;

Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 2022 «*Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS*»;

Preso atto dell'avvio, nel 2024, della fase sperimentale della nuova modalità certificatoria per il tramite dell'INPS, in conseguenza del quale, per l'anno scolastico 2024/2025, saranno vigenti i verbali emessi dai Collegi di Accertamento per l'allunno disabile (d.p.c.m. n. 185/2006), i Verbali emessi dalle Commissioni ASST/INPS e le relative Diagnosi Funzionali e/o Profili di Funzionamento;

Ritenuto pertanto di sostituire integralmente il paragrafo 6.2 *Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale* dell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023, con la formulazione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il capitolo 8 *Provvedimenti attuativi* dell'Allegato A della richiamata d.g.r.n. 312/2023, che indica le modalità di raccolta del fabbisogno annuale dei Comuni e, nello specifico, prescrive l'adozione di un Avviso pubblico coerente con le *Linee Guida* regionali, in cui siano indicate le scadenze per la presentazione delle domande nonché le modalità attuative, sia per il servizio di trasporto (ordinario e straordinario), sia per il servizio di assistenza;

Atteso che:

- i contributi per i servizi di inclusione scolastica spettano ai Comuni, a compensazione del trasferimento di competenze disposto con il richiamato articolo 6, comma 1-bis1 della legge regionale n. 19/2007;
- i Comuni hanno evidenziato alla Regione la difficoltà di avviare il servizio fin dall'inizio dell'anno scolastico, in quanto la quota di acconto - erogata dalla Regione entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande - è ampiamente successiva al primo giorno di lezione;

Ritenuto pertanto indispensabile favorire l'erogazione del servizio di inclusione scolastica (trasporto ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) sin dalla data di avvio delle lezioni e, dunque, necessario sostituire integralmente i paragrafi 5.8 *Liquidazione del contributo* e 6.7 *Liquidazione del contributo* nonché il capitolo 8 *Provvedimenti attuativi* dell'Alle-

gato A della richiamata d.g.r.n. 312/2023, con le formulazioni riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che - ad esclusione dei paragrafi 5.8 *Liquidazione del contributo*, 6.1.5 *Figure e requisiti professionali*, 6.2 *Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale*, 6.7 *Liquidazione del contributo* nonché del capitolo 8 *PROVVEDIMENTI ATTUATIVI* - restano confermate tutte le indicazioni contenute nell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023;

Preso atto che, in data 26 gennaio 2024, è stato sottoscritto il rinnovato CCNL delle Cooperative Sociali, che prevede un adeguamento contrattuale a favore dei lavoratori del comparto, che influirà sulle modalità di erogazione del servizio per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle Linee Guida;

Stabilito altresì di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'attuazione della presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

Richiamata la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «*Testo unico delle leggi regionali in materia organizzativa e personale*» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostituire integralmente - per le motivazioni riportate in premessa e nelle more della definizione, mediante Intesa siglata in Conferenza Unificata, dei «[...] criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei Profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale [...]» (come previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 66/2017 - il paragrafo 6.1.5 *Figure e requisiti professionali* dell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023, con la formulazione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di costruire - in collaborazione con gli Atenei lombardi ovvero con altre Istituzioni formative di terzo livello - un Percorso di apprendimento che sia in grado di:

- fornire una formazione *ad hoc* riguardante l'inclusione e la disabilità, finalizzata a trasferire nuove e specifiche conoscenze, competenze ed abilità al personale in servizio, con particolare riferimento agli operatori in possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo Grado e con esperienza almeno biennale, maturata sul campo;
- rafforzare competenze del personale laureato che intenda acquisire una formazione specifica, che qualifichi l'esercizio di professioni nel mondo dell'inclusione;
- costituire un requisito degno di priorità nell'ambito delle procedure di selezione del personale da adibire alla funzione di assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale dell'allievo con disabilità fisica, psichica ed intellettuale;

3. di rinviare a successivo atto, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie, la valutazione in merito alla possibilità di sostenere almeno in parte - allo scopo di incentivare la frequenza da parte degli operatori interessati - i costi del Percorso di apprendimento e la loro stima, anche in relazione al numero di potenziali operatori interessati tra gli assistenti in servizio nonché tra i futuri candidati alla posizione di assistente all'autonomia ed alla comunicazione personale;

4. di sostituire integralmente il paragrafo 6.2 *Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale* dell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023, con la formulazione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di sostituire integralmente - al fine di favorire l'erogazione del servizio di inclusione scolastica (trasporto ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) sin dalla data di avvio delle lezioni - i paragrafi 5.8 *Liquidazione del contributo*, 6.2 *Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale* 6.7 *Liquidazione del contributo* nonché il capitolo 8 *PROVVEDIMENTI ATTUATIVI* dell'Allegato A della richiamata d.g.r.n. 312/2023, con le formulazioni riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che - ad esclusione dei paragrafi 5.8 *Liquidazione del contributo*, 6.1.5 *Figure e requisiti professionali*, 6.7 *Liqui-*

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 06 maggio 2024

dazione del contributo nonché del capitolo 8 *PROVVEDIMENTI ATTUATIVI* - restano confermate tutte le indicazioni contenute nell'Allegato A alla d.g.r.n. 312/2023;

7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'attuazione della presente deliberazione;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

9. di demandare alla competente Direzione generale la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A

MODIFICHE ALLE *LINEE GUIDA*
DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA DGR N. 312 DEL 15 MAGGIO 2023

6.1.5 Figure e requisiti professionali

Il Comune provvede all'erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di selezione o di accreditamento di operatori qualificati.

L'organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei seguenti Profili professionali:

- **Coordinatore responsabile** con funzione di direzione tecnica del servizio ed in possesso di uno dei seguenti Titoli di Studio:
 - Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;
 - Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale, maturata nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.
- **Personale educativo** in possesso di uno dei seguenti Titoli di Studio:
 - Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) e Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività; costituisce elemento di priorità l'avvenuta frequenza di un Percorso formativo specifico per l'inclusione e la disabilità.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

- gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli assistenti educativi in relazione al Progetto individualizzato sullo studente;
- lavorare in rete con altri servizi istituzionali (Scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali, ...) e non istituzionali, per valorizzare le risorse presenti, con l'obiettivo di sostenere lo studente e la sua famiglia;
- garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);
- organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

Gli assistenti educativi devono possedere adeguate capacità di:

- relazionarsi con studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale nel contesto scolastico e lavorare con costanza con il corpo docente e la famiglia nella progettazione di un percorso di autonomia;
- raccordarsi con la comunità scolastica nel suo insieme e con i soggetti esterni alla Scuola, come – ad esempio – assistenti sociali ed Associazioni del Terzo settore.

6.2 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale

Sono destinatari del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità fisica, psichica e intellettiva:

- residenti in Lombardia oppure in altri Comuni fuori dal territorio regionale, ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione; collocamento presso famiglie o comunità del territorio regionale, disposto dal Tribunale competente);
- frequentanti Istituti scolastici secondari di secondo Grado o Percorsi di leFP per il raggiungimento della Qualifica e del Diploma professionale;
- in possesso di:
 - verbale del Collegio di Accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185/2006;ovvero,
 - verbale del Collegio di Accertamento, con indicazione di gravità che, indipendentemente dalla data di scadenza, ha validità fino al termine degli studi;ovvero
 - estratto del verbale di Accertamento medico legale, rilasciato ai sensi articolo 5, comma 6, del DLgs n. 66/2017 dalle commissioni ASST/INPS, che deve essere accompagnato dal Certificato di Handicap rilasciato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/1992;
- nonché in possesso di:
 - Diagnosi funzionale in corso di validità, rilasciata entro il 30 giugno 2024, a seguito di verbale di alunno disabile emesso dai Collegio di Accertamento delle ASST, nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza;ovvero
 - Profilo di Funzionamento per tutte le nuove Certificazioni di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, rilasciate dal 1° gennaio 2024 in applicazione all'articolo 5, comma 6, del DLgs n. 66/2017 e smi, per gli alunni che abbiano effettuato un passaggio di Grado nell'anno scolastico 2024/2025 ovvero per i quali vi sia la necessità di aggiornare la Diagnosi Funzionale, nella quale siano esplicitati elementi di criticità nei domini "Comunicazione" e/o "Autonomie personali e sociali" e/o "Relazione e socializzazione";

Il livello di fabbisogno di assistenza sarà determinato anche sulla base di accordi tra Comuni ed Istituzioni scolastiche ed in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia di diagnosi;
- fascia di età;
- livello di funzionamento;
- comorbilità;
- tipologia di frequenza scolastica.

All'intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni nella misura dell'intervento, in termini di numero di ore settimanali di assistenza da assegnare.

Per le Certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), d'intesa con il Comune, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale dei bisogni dello studente desunti dalle Certificazioni stesse, così come descritti nel PEI.

L'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, del DLgs n. 66/2017, come modificato dal DLgs n. 96/2019 ed in coerenza con le indicazioni presenti nel decreto interministeriale del 14 settembre 2022 "Linee Guida

per la redazione della Certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS".

5.8 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:

- solo per i Soggetti che – nell'ultimo triennio – hanno rendicontato una spesa media superiore ad euro 200.000,00: anticipazione finanziaria, pari al 50% della media delle liquidazioni dell'ultimo triennio, entro la data di avvio dell'anno scolastico o formativo;
- per i Soggetti che non hanno ricevuto l'anticipazione finanziaria: 50% a titolo di acconto, entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e formativo;
- la quota a saldo è liquidata a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico e formativo, nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile, previa presentazione della rendicontazione finale, descritta al paragrafo 5.7.

L'importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione a seguito dell'attività controllo, come descritta al capitolo 7.

I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Per ciascun anno scolastico e formativo i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati ed i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche, anche a campione, svolte dalla competente Direzione generale.

6.7 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:

- *solo per i Soggetti che – nell'ultimo triennio – hanno rendicontato una spesa media superiore ad euro 200.000,00: anticipazione finanziaria, pari al 50% della media delle liquidazioni dell'ultimo triennio, entro la data di avvio dell'anno scolastico o formativo;*
- *per i Soggetti che non hanno ricevuto l'anticipazione finanziaria: 50% a titolo di acconto, entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e formativo;*
- *la quota a saldo è liquidata a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico e formativo, nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile, previa presentazione della rendicontazione finale, descritta al paragrafo 6.6.*

L'importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione a seguito dell'attività controllo, come descritta al capitolo 7.

Per ciascun anno scolastico e formativo i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati ed i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche, anche a campione, svolte dalla competente Direzione generale.

8. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Annualmente, in coerenza con le Linee Guida regionali, i Comuni presentano la richiesta di fabbisogno attraverso la piattaforma informatica regionale dedicata.

Entro la data di avvio dell'anno scolastico o formativo, per tutti i Soggetti che – nell'ultimo triennio – hanno rendicontato una spesa media superiore ad euro 200.000,00, sarà disposta una anticipazione finanziaria, pari al 50% della media delle relative liquidazioni.

La Regione disciplina le modalità ed i tempi di svolgimento delle verifiche relative alla documentazione a supporto del possesso dei requisiti di accesso ai servizi.

Con apposita comunicazione del dirigente competente, saranno definiti i tempi e le modalità per la presentazione della richiesta di fabbisogno per l'anno scolastico e formativo di riferimento.